

MINIMI RETRIBUTIVI E UNA TANTUM

DAL VERBALE DI ACCORDO 11 OTTOBRE 2007 PER IL RINNOVO DEL CCNL - PUNTO 13 “PARTE ECONOMICA”

Visto l'Accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le Parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella allegata, a partire dal 1° novembre 2007 e dal 1° maggio 2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:

- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,59%;
- 2008: 2,7%.

Ad integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 ottobre 2007, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (11 ottobre 2007) verrà corrisposto un importo forfetario *una tantum* pari ad Euro 400 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo “*una tantum*” di cui sopra verrà erogato in tre rate pari a:

- € 200 saranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008;
- € 100 verranno corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di *una tantum* gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di *una tantum* saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di assenza facoltativa “*post-partum*”, *part-time*, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'*una tantum* è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'*una tantum* è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di *una tantum* indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa *una tantum*. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2007.

La detrazione dall'*una tantum* degli importi erogati verrà effettuata in occasione dell'erogazione della I tranche di *una tantum*.

RETRIBUZIONI

[I livelli indicati nelle Tabelle sono ragguagliati a mese (174 ore)]

Livello	Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR (Euro) al 31-10-2007	Incrementi (Euro)	Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR (Euro) al 1°-11-2007	Incrementi (Euro)	Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR (Euro) al 1°-5-2008
AS	1.417,37	66,55	1.483,92	66,55	1.550,47
A (2)	1.337,08	62,78	1.399,86	62,78	1.462,64
B	1.231,06	57,80	1.288,86	57,80	1.346,66
C <i>super</i>	1.191,40 (1)	55,94	1.247,34	55,94	1.303,28
C	1.145,58	53,78	1.199,36	53,78	1.253,14
D	1.085,34	51,00	1.136,34	51,00	1.187,34
E	1.031,06	48,41	1.079,47	48,41	1.127,88
F	971,06 (1)	45,59	1.016,65	45,59	1.062,24

(1) Con Verbale di Accordo 11 ottobre 2007, come integrato dal Verbale di Accordo 30 ottobre 2007, per il rinnovo del CCNL per il quadriennio 2005-2008, è stata stabilita la

scomposizione dei minimi tabellari per le nuove categorie “C super” ed “F”, come di seguito riportati:

Nuove categorie	Paga base	Ex indennità contingenza	E.d.r.	Totale
C super	663,98	517,09	10,33	1.191,40
F	452,32	508,41	10,33	971,06

(2) Con Verbale di Accordo 11 ottobre 2007, come integrato dal Verbale di Accordo 30 ottobre 2007, per il rinnovo del CCNL per il quadriennio 2005-2008, è stata rideterminata la retribuzione del livello “A”, come di seguito riportata:

Livello	Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR (Euro) al 31-10-2007	Incrementi (Euro)	Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR (Euro) al 1°-11-2007	Incrementi (Euro)	Retribuzioni comprensive di paga base, ex contingenza ed EDR (Euro) al 1°-5-2008
A	1.338,08	62,82	1.400,90	62,82	1.463,72

RIPARAMETRAZIONE COMPLESSIVA IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2008

(introdotta dall'Intesa 23 aprile 2008)

Livello	Paga base al 1° maggio 2008	Paga base al 1° dicembre 2008
F (nuovo)	543,50	543,50
E	606,07	608,72
D	663,68	670,14
C	726,70	746,44
CS (nuovo)	775,86	796,23
B	816,17	853,295
A	928,14	978,30
AS	1.013,30	1.087,00

Copyright © Esselibri S.p.A.

RINVIO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL TESTO DEL CCNL

- **Apprendistato** (*artt. 63 e seguenti*)
- **Apprendistato professionalizzante** (*subito dopo “Apprendistato” che precede*)
- **Assunzione** (*art. 13*)
- **Aumenti periodici di anzianità** (*art. 36*)
- **Banca delle ore individuale** (*art. 21-bis*)
- **Congedi per formazione** (*art. 26-ter*)
- **Congedo matrimoniale** (*art. 38*)
- **Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio** (*artt. 56 e 76*)
- **Contratti di inserimento** (*art. 32-bis*)
- **Contratto a termine** (*art. 32*)
- **Decorrenza e durata del Contratto** (*art. 51*)
- **Diritto allo studio** (*art. 11*)
- **Ferie** (*art. 34*)
- **Festività** (*art. 28*)
- **Formazione continua ai sensi dell’art. 6 Legge n. 53/2000** (*art. 26-quater*)
- **Infortunio sul lavoro** (*artt. 56 e 76*)
- **Inquadramento** (*art. 18*)
- **Lavoratori studenti** (*art. 10*)
- **Lavoro a domicilio** (*art. 45*)
- **Lavoro a tempo parziale (o part-time)** (*art. 31*)
- **Lavoro straordinario, notturno e festivo** (*art. 21*)
- **Licenziamento** (*artt. 60, 61 e 80*)
- **Maternità** (*art. 39*)
- **Orario di lavoro** (*artt. 20-20-bis*)
- **Pause per la consumazione del pasto** (*art. 22-bis*)
- **Permessi retribuiti** (*art. 26*)
- **Permessi retribuiti straordinari** (*art. 26-bis*)
- **Permessi sindacali** (*art. 6*)
- **Preavviso di licenziamento e dimissioni** (*artt. 61 e 80*)
- **Provvedimenti disciplinari** (*artt. 58 e 79*)
- **Reclami e controversie** (*art. 49*)
- **Retribuzione** (*art. 35*)

- **Riposo settimanale** (*art. 29*)
- **Servizio militare** (*art. 46*)
- **Telelavoro** (*allegato n. 7*)
- **Trasferte** (*art. 44*)
- **Trattamento di fine rapporto** (*artt. 62 e 81*)
- **Trattamento economico per malattia e infortunio** (*artt. 56 e 76*)
- **Tredicesima mensilità** (*art. 40*)

Premessa

Il rinnovo del CCNL 15 dicembre 1997, per il quadriennio 2005-2008, è stato effettuato in tre tempi, come da elenco che segue:

- **Verbale di accordo 11 ottobre 2007 per il rinnovo del CCNL per il quadriennio 2005-2008,**
- **Verbale di accordo 30 ottobre 2007 integrativo dell'accordo 11 ottobre 2007,**
- **Intesa 23 aprile 2008,**
che si riportano qui di seguito.

VERBALE DI ACCORDO 11 OTTOBRE 2007

Il giorno 11 ottobre 2007, tra le Organizzazioni artigiane:

- CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
 - CNA Produzione
 - CASARTIGIANI
 - CLAAI
- e
- FeNEAL UIL
 - FILCA CISL
 - FILLEA CGIL

Si è convenuto il seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del legno, arredamento e mobili 15 dicembre 1997.

1. Orario di lavoro, straordinario, notturno, festivo, banca individuale delle ore, pausa consumazione pasto (da pag. 2 a pag. 4 dell'originale Verbale di Accordo)

- **Nuovo art. 20** - Orario di lavoro - lavoro supplementare (per la consultazione del testo si rimanda al citato articolo del CCNL)
- **Nuovo art. 20-bis** - Durata massima dell'orario di lavoro (per la consultazione del testo si rimanda al citato articolo del CCNL)
- **Nuovo art. 21** - Lavoro straordinario, notturno e festivo (per la consultazione del testo si rimanda al citato articolo del CCNL)

- **Nuovo art. 21-bis** - Banca delle ore individuale (*per la consultazione del testo si rimanda al citato articolo del CCNL*)
- **Nuovo art. 22** - Flessibilità dell'orario di lavoro (*per la consultazione del testo si rimanda al citato articolo del CCNL*)
- **Art. 22-bis** - Pause per la consumazione del pasto (*per la consultazione del testo si rimanda al citato articolo del CCNL*)

2. Contratto a termine (*pag. 5 dell'originale Verbale di Accordo*)

- **Contratto a termine** (*per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 32 del CCNL*)

3. Permessi retribuiti, congedi per formazione, formazione continua/aggiornamento professionale (*da pag. 6 a pag. 8 dell'originale Verbale di Accordo*)

- **Nuovo articolo** - Permessi retribuiti straordinari (*per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 26-bis del CCNL - numerazione provvisoria*)
- **Nuovo articolo** - Congedi per formazione (*per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 26-ter del CCNL - numerazione provvisoria*)
- **Nuovo articolo** - Formazione continua ai sensi dell'art. 6 Legge n. 53/2000 (*per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 26-quater del CCNL - numerazione provvisoria*)

4. Lavoro a tempo parziale (*da pag. 9 a pag. 10 dell'originale Verbale di Accordo*)

- **Nuovo articolo** - Lavoro a tempo parziale (o part-time) (*per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 31 del CCNL*)

5. Contratto di inserimento (*da pag. 11 a pag. 12 dell'originale Verbale di Accordo*)

- **Nuovo articolo** - Contratti di inserimento (*per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 32-bis del CCNL - numerazione provvisoria*)

6. Relazioni Sindacali / Sistema d'informazioni (pag. 13 dell'originale Verbale di Accordo)

- **Art. 2, aggiungere** - Sistemi di rapporti sindacali (per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 2 del CCNL)
- **Art. 3, aggiungere** - Struttura della contrattazione (per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 3 del CCNL)

7. Integrazione per malattia / infortunio (pag. 14 dell'originale Verbale di Accordo)

- **Integrazione per malattia /infortunio** (per la consultazione del testo si rimanda agli articoli 56 e 76 del CCNL)

8. Malattia Apprendisti (pag. 14 dell'originale Verbale di Accordo)

- **Malattia Apprendisti** (per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 69 del CCNL)

9. Regolamentazione Apprendistato Professionalizzante (da pag. 15 a pag. 19 dell'originale Verbale di Accordo)

- **Regolamentazione Apprendistato Professionalizzante** (per la consultazione del testo si rimanda subito dopo l'articolo 74 del CCNL)

10. Classificazione (da pag. 20 a pag. 26 dell'originale Verbale di Accordo)

- **Art. 18 - Classificazione** (per la consultazione del testo si rimanda all'articolo 18 del CCNL)
- A pagina 26 dell'originale Verbale di Accordo è riportato il testo che segue, momentaneamente collocato redazionalmente subito dopo la Categoria "F":

**“ARTICOLATO DA INSERIRE IN APPOSITA, NUOVA
SEZIONE DEDICATA AL MERCATO
DEL LAVORO / AZIONI POSITIVE PER I LAVORATORI
STRANIERI, COME NORMA PREMIALE:**

I lavoratori stranieri che dopo l'assunzione nella categoria "F" si iscrivono a corsi di lingua italiana (da tenersi fuori dal normale orario di lavoro), presso scuole pubbli-

che o private e/o presso società di formazione espressioni dalle (*recte*: “delle”) Parti firmatarie del presente CCNL, una volta ottenuto e depositato in copia al datore di lavoro il relativo attestato finale di frequenza permarranno in tale categoria per un periodo massimo di 6 mesi di calendario dalla data di assunzione; laddove i 6 mesi siano già trascorsi alla data della consegna dell’attestato di cui prima il passaggio automatico nella categoria “E” avverrà con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna della copia dell’attestato. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori italiani che imparino, con le stesse modalità di cui sopra, una lingua straniera.”.

- Subito dopo, nella stessa pagina 26 dell’originale Verbale di Accordo:
Articolato da inserire nell’art. 13 - parte comune “Assunzione” (*per la consultazione del testo si rimanda all’articolo 13 del CCNL*)

11. Sfera di applicazione (*da pag. 27 a pag. 28 dell’originale Verbale di Accordo*)

- **Sfera di applicazione** (*per la consultazione del testo si rimanda alla parte iniziale del CCNL, subito dopo il “Verbale di stipula 15 dicembre 1997”*)

12. Profili professionali apprendistato professionalizzante CCNL legno arredamento artigiano (*da pag. 29 a pag. 34 dell’originale Verbale di Accordo*)

- **Profili professionali apprendistato professionalizzante CCNL legno arredamento artigiano** (*per la consultazione del testo si rimanda subito dopo la “Regolamentazione Apprendistato Professionalizzante”, riportata subito dopo l’articolo 74 del CCNL*)

- **Alla pagina 35 dell'originale Verbale di Accordo** è riportato il testo che segue:

Livello	Minimi in essere
AS	1.417,37
A	1.337,08
B	1.231,06
<i>C Super</i>	1.191,40
C	1.145,58
D	1.085,34
E	1.031,06
F	971,06

In considerazione della introduzione della nuova categoria *C Super* le Parti concordano che l'eventuale riconoscimento della suddetta categoria ai lavoratori già in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL, dovrà essere realizzato entro il 31 marzo 2008.

Le Parti, in considerazione dell'introduzione di due nuove categorie (*C super ed F*) nella classificazione del personale concordano sulla necessità di provvedere ad una riparametrazione complessiva.

A tal fine viene istituita una apposita Commissione tecnica paritetica che terminerà i suoi lavori entro il 30 giugno 2008 (*consulta, nelle pagine successive, il testo dell'Intesa 23 aprile 2008*).

La suddetta Commissione avrà altresì il compito di esaminare le modalità di accesso ad eventuali strumenti bilaterali di Previdenza sanitaria integrativa.

13. Parte economica (da pag. 36 a pag. 37 dell'originale Verbale di Accordo)

- **Parte economica** (per la consultazione del testo si rimanda alle pagine iniziali del lavoro)

ALLEGATO: Telelavoro

- **Verbale di stipula 9 giugno 2004 e testo dell'Accordo** (da pag. 38 a pag. 42 dell'originale Verbale di Accordo; per la consultazione del testo si rimanda all'Allegato 7 del CCNL - così collocato in via provvisoria in attesa della collocazione definitiva che sarà disposta dalle Parti stipulanti)